

Codice A1414D

D.D. 27 febbraio 2023, n. 419

**D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019 - Parere di compatibilità ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. - Ente Casa di Cura "San Giorgio" SrL - Realizzazione di un Servizio Terapeutico Riabilitativo ambulatoriale (S.T.R. ex art. 12 "D" - D.G.R. 61-12251 del 2009) sito in via Gattinara n. 16 - Viverone (BI).**



**ATTO DD 419/A1414D/2023**

**DEL 27/02/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1414D - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari**

**OGGETTO:** D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019 – Parere di compatibilità ai sensi dell’art. 8 ter, comma 3, D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. - Ente Casa di Cura “San Giorgio” SrL - Realizzazione di un Servizio Terapeutico Riabilitativo ambulatoriale (S.T.R. ex art. 12 “D” - D.G.R. 61-12251 del 2009) sito in via Gattinara n. 16 – Viverone (BI).

La D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 ha aggiornato le deliberazioni vigenti in materia di modalità e ambiti di applicazione di cui all’art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i, approvando la disciplina di carattere “generale” (allegato A) e la disciplina di “dettaglio” per le singole tipologie di strutture soggette a verifica di compatibilità (allegati da B a H) ed, in particolare, l’allegato B applicabile al caso in esame.

La D.G.R. n. 31-8596/2019, inoltre, ha stabilito la durata dell’efficacia della verifica di compatibilità, ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. (paragrafo 8 dell’allegato A) nonchè la revoca totale o parziale delle previgenti deliberazioni elencate nella disciplina di parte “generale” (paragrafo 10 dell’allegato A).

L’Ente Casa di Cura “San Giorgio” SrL ha trasmesso nel corso del 2022 l’istanza autorizzativa in oggetto sostituita, per mero errore, con l’istanza attuale, trasmessa via PEC in data 13.02.2023 inerente la richiesta di verifica di compatibilità per la realizzazione di un Servizio Terapeutico Riabilitativo ambulatoriale (S.T.R. ex art. 12 “D” - D.G.R. 61-12251 del 2009) sito in via Gattinara n. 16 – Viverone (BI).

In ordine alla richiesta presentata dalla Casa di cura San Giorgio S.r.l. la SC SerD di Biella del Dipartimento Interaziendale di Patologia delle Dipendenze AASSLL BI-NO-VC-VCO, con nota prot. n. 14613/22 del 12.02.2022 a firma del Direttore del SerD di Biella e del Direttore del DPD Interaziendale, ha comunicato di essere in grado di soddisfare la domanda proveniente dal territorio attraverso l’ambulatorio del SerD di Biella.

Gli uffici regionali, esaminati l'elaborato progettuale, corredato di planimetrie in scala non inferiore a 1:200 dell'intera struttura con evidenziata l'area oggetto dell'intervento e valutata la localizzazione territoriale, esprimono parere favorevole.

Dato atto che:

- la verifica dei summenzionati requisiti ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. non sostituisce la verifica dell'ASL competente per territorio, compiuta ai fini del rilascio della successiva autorizzazione all'esercizio/funzionamento di cui all'art. 8 ter, comma 2, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

- la verifica di compatibilità favorevole ex art. 8 ter, comma 3, è condizione necessaria ai fini dell'autorizzazione all'esercizio/funzionamento ex art. 8 ter, comma 2, che costituisce procedimento autonomo.

Ritenuto, pertanto, necessario esprimere parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta trasmessa agli uffici regionali dal legale rappresentante dell'Ente accreditato Casa di Cura "San Giorgio" SrL, precisando che, a seguito di attenta analisi valutativa rispetto al fabbisogno a livello regionale, il Servizio Terapeutico Riabilitativo ambulatoriale (S.T.R. ex art. 12 "D" - D.G.R. 61-12251 del 2009) sito in via Gattinara n. 16 – Viverone (BI) è autorizzabile ma non accreditabile.

Tutto ciò premesso,

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, così come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021;

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.;
- D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.;
- L. R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17;
- D. G. R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012;
- D. G. R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019;
- D.G.R. n. 61-12251 del 28 settembre 2009 e s.m.i.;
- DD n. 858 del 9.12.2019;

## **DETERMINA**

- di esprimere, per le motivazioni in premessa illustrate, parere favorevole di compatibilità di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., alla realizzazione di un Servizio Terapeutico Riabilitativo ambulatoriale (S.T.R. ex art. 12 "D" - D.G.R. 61-12251 del 2009) sito in via Gattinara n. 16 – Viverone (BI);

- di stabilire che il Servizio Terapeutico Riabilitativo ambulatoriale (S.T.R. ex art. 12 “D” - D.G.R. 61-12251 del 2009) sito in via Gattinara n. 16 – Viverone (BI) è autorizzabile ma non accreditabile;

- di disporre che la validità temporale della verifica di compatibilità in oggetto è di due anni dalla data di espressione del presente parere; decorso tale termine senza che sia stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio/funzionamento il parere perde efficacia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Funzionario estensore  
Gaetano MANNA

Visto:  
Settore Programmazione Sanitaria e socio sanitaria  
Franco RIPA

LA DIRIGENTE  
Firmato digitalmente da Silvia Martinetto